

Criteria per il quarto concorso relativo alla concessione di aiuti finanziari della Confederazione a favore di misure per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme

secondo le raccomandazioni degli organi di accompagnamento per l'attuazione del PAN

1. In linea di principio la Confederazione Svizzera finanzia solo progetti e programmi durante un anno (ossia durante il 2022).
2. La richiesta dovrebbe essere presentata per un progetto o un programma concreto inteso a fornire un contributo all'attuazione di singole misure del PAN. (Per progetto s'intendono singole misure puntuali. Quando diversi progetti collegati tra loro sotto il profilo del contenuto sono raggruppati, si parla invece di programma. Analogamente ai progetti, i programmi sono limitati nel tempo [cfr. commento all'art. 3, cpv. 2 del rapporto esplicativo sull'ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo]).
3. Ai programmi o progetti esistenti vengono concessi aiuti finanziari soltanto se presentano un ulteriore sviluppo o un'evoluzione sostanziali.
4. I programmi o progetti dovrebbero presentare un potenziale effetto moltiplicatore oppure fungere da esempio, affinché possano essere attuati e/o riprodotti anche altrove in Svizzera.
5. Occorre osservare il principio di sussidiarietà¹. Progetti e programmi che sono già sostenuti finanziariamente dalla Confederazione Svizzera di regola non ricevono più alcun ulteriore aiuto finanziario.
6. La richiesta di aiuto finanziario da parte delle organizzazioni della società civile deve essere presentata d'intesa con le autorità competenti².
7. L'obiettivo del PAN è prevenire e combattere qualsiasi forma di radicalizzazione ed estremismo violento. Per questo motivo è possibile presentare richieste anche per progetti e programmi che non si focalizzano (unicamente) sulla lotta contro la radicalizzazione religiosa.

Osservazione: vogliate tener presente che, oltre a questi criteri, occorre considerare anche le prescrizioni dell'ordinanza del 16 maggio 2018 contro la radicalizzazione e l'estremismo, le relative spiegazioni e le direttive per la presentazione di una richiesta.

¹ Complessivamente la Confederazione può finanziare soltanto il 50 per cento di una misura. Se fedpol finanzia il 50 per cento di una misura, un altro Ufficio federale non può versare ulteriori contributi per la stessa misura sulla base dell'ordinanza menzionata. Questa misura può tuttavia essere finanziata con ulteriori contributi in virtù di un'altra base legale, diversa dall'ordinanza e dall'articolo 386 CP.

² Per quanto riguarda le misure della società civile, si presuppone uno stretto coordinamento con le autorità locali (art. 1 del rapporto esplicativo sull'ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo).